



REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI BRINDISI

SCHEMA DI CONTRATTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA’ DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI” (CIG 356427766C).

L’anno duemiladodici, il giorno _____ del mese di _____, in Brindisi, nella Residenza Provinciale in Via De Leo, 3, avanti a me, Dott. Giovanni Porcelli, Segretario Generale della Provincia di Brindisi, autorizzato per legge a ricevere gli atti nell’interesse dello stesso Ente, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 267/00, si sono costituiti i sigg.:

1) Dott. Donato Gianfreda, nato a Ceglie Messapica il 30.03.1953, Dirigente del Servizio Amministrazione Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente provincia di Brindisi che, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00, interviene nel presente atto, non in proprio, ma in qualità di Legale Rappresentante della Provincia di Brindisi;

2) DATI SOGGETTO AGGIUDICATARIO

I sunnominati comparenti, legalmente idonei, e della identità e rappresentanza io, Segretario rogante, sono certo, concordemente rinunciano all’assistenza dei testimoni, da me consentita, sussistendovi le condizioni previste dalla Legge.

Premesso

- Che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata indetta apposita gara per l’individuazione del soggetto cui affidare il servizio di “INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA’ DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI” (CIG 356427766C), con contestuale approvazione del Bando di Gara, del Capitolato d’Appalto e Norme di Gara, dello schema di contratto da stipularsi con la Ditta aggiudicataria;

- Che l'impresa _____ è rimasta aggiudicataria della gara di cui sopra presentando l'offerta economicamente più vantaggiosa, così come determinato con atto dirigenziale n. _____ del _____;

- Che il progetto, offerto dall'impresa, è parte integrante e sostanziale del presente contratto ed in quanto tale è allegato sub lett. __);

Tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE -

Le premesse su esposte vengono confermate dalle parti e, dalle stesse, dichiarate integranti del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO -

La Provincia di Brindisi, in esecuzione della determinazione n. _____ del _____ che prende atto del verbale dei lavori della Commissione di aggiudicazione, affida il servizio di "INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI", all'impresa appaltatrice _____ che accetta l'incarico.

ART. 3 - IMPEGNI DELL'IMPRESA INCARICATA -

Il soggetto incaricato dovrà:

- dare compiuta esecuzione al progetto, proposto in sede di gara ed oggetto della valutazione da parte della Commissione giudicatrice il quale, allegato al presente contratto, costituisce dello stesso sua parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle condizioni minime di cui al progetto approvato dall'Amministrazione Provinciale con determinazione n. ____ del _____ anch'esso allegato al presente contratto.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO -

Il presente contratto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dall'1 gennaio 2012.

L'Amministrazione si riserva di avvalersi del ricorso alle procedure di cui all'art. 57, c.5, lett. b), del D.L.vo n. 163/06 nei termini e con le modalità ivi previste.

ART. 5 - COSTI E MODALITA' DELLA CONVENZIONE -

Per la realizzazione delle attività descritte nel testo della presente contratto e nei suoi allegati, è previsto un costo complessivo, onnicomprensivo di IVA, spese generali e oneri fiscali, pari ad € _____, come da offerta economica presentata in data _____, acquisita agli di gara indetta dall'Amministrazione Provinciale e che entrambe le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare.

L'importo verrà corrisposto su base mensile previa presentazione di regolari fatture, regolarmente vistate e liquidate dal Dirigente Servizio Amministrazione Generale.

Con la liquidazione del saldo la Provincia provvederà a svincolare definitivamente la polizza fidejussoria prestata garanzia del presente contratto.

I pagamenti saranno effettuati entro e non oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura da parte del competente Servizio finanziario dell'Ente appaltante, _____ con esonero della Provincia da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 6 - PROTOCOLLO DI LEGALITA' -

Con riferimento al "Protocollo di Legalità" sottoscritto tra la Provincia di Brindisi ed il Prefetto di Brindisi, in data 18.01.2007, il soggetto aggiudicatario, avendole dichiarate in sede di gara, si impegna ad osservare, pena la rescissione del contratto, le clausole di seguito indicate:

1. Di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, ovvero pur trovandosi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale), non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
2. Di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

3. Di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, un'apposita dichiarazione con l'indicazione delle ditte a cui saranno affidati subappalti e noli nonché dei titolari di contratti derivanti e subcontratti, comunque denominati, nonché dei relativi metodi di affidamento, e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alla imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti.

4. Di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese; danneggiamenti; furti di beni personali ecc.).

ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI -

1. Il soggetto aggiudicatario, pena la nullità assoluta del presente contratto, assume l'obbligo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della L.136/2010, definita "Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari", di comunicare, a seguito della stipula del presente contratto, gli estremi "del conto corrente dedicato" che sarà utilizzato per i movimenti finanziari relativi ai servizi di cui al presente contratto, nonché fornire le generalità ed il codice fiscale di tutti i soggetti eventualmente delegati ad operare.

2. Lo stesso soggetto aggiudicatario, preso atto di quanto innanzi riportato, conviene che, nel caso in cui le suddette transazioni finanziarie non dovessero essere eseguite con le predette formalità e senza avvalersi di Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del C.C..

ART. 8 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE -

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la Provincia e l'affidatario, relativa alla interpretazione ed applicazione delle norme del presente contratto, qualora non fosse possibile bonario accordo tra le parti sarà devoluta alla competenza del giudice ordinario, con espressa esclusione del giudizio arbitrale. Il foro competente sarà esclusivamente quello di Brindisi.

Pertanto per le controversie che dovessero sorgere per effetto del presente appalto, la ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio speciale presso il Comune di Brindisi.

ART. 9 – RISERVATEZZA -

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

ART. 10 - SANZIONI -

Il ritardo nell'esecuzione del servizio, rispetto ai tempi e le modalità contenute nel progetto, proposto in sede di gara, comporterà l'applicazione di una penale pari ad € 50,00= per ogni giorno di ritardo.

Reiterati e consecutivi ritardi nelle prestazioni, determineranno per l'Ente, la facoltà di risolvere il contratto. Ogni altra inadempienza potrà dar luogo alla risoluzione giudiziale del contratto.

ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI -

Tutte le spese inerenti il presente contratto, ivi incluse le spese di bolli e registrazione fiscale, sono a carico dell'impresa affidataria.

Il Dirigente del Servizio Amministrazione Generale

Per la Società

Il Segretario Generale
